



COMUNE DI ADRANO

(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza n. 148 del 27/08/2026

Oggetto: Accesso alle quote sommitali dell'Etna: regolamentazione e indicazioni operative. Attivazione Automatica dei divieti d'interdizione per le fasi di **ATTENZIONE, PREALLARME E ALLARME.**

IL SINDACO

PREMESSO che con la nota prot. 19246/S.03/DRPC Sicilia del 08/05/2023 il Dipartimento Regionale di Protezione Civile comunicava che *"nelle more che vengano revisionate le Procedure di allertamento per il rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna, risalenti al febbraio 2013, oggi ritenute superate e in parte non più applicabili"*.

CONSIDERATO:

- che con avviso prot. 11 del 20/08/2026/S.03/DRPC Sicilia, viene disposta la variazione della fase operativa locale che ad ogni buon fine di seguito si riporta nella sua parte sostanziale: *"Facendo seguito alla comunicazione in data 19.08.2026 alle ore 19:08 del sistema di allertamento ETNAS (INGV – Osservatorio Etneo), si informa del passaggio di livello da F1 (Alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava) a F0 (Bassa probabilità di accadimento imminente di fontane di lava). Pertanto, il DRPC Sicilia ripristina la fase operativa locale di **PREALLARME**, in precedenza comunicata con nota prot. 33000 del 07/07/2026 rimanendo quindi interdetta la Zona a Pericolosità Permanente – ZPP, come specificato dal DRPC Sicilia con nota prot. 37979 del 25.08.2025."*

- che come è noto è vigente il sistema rapido **ETNAS** (Etna iNtegrated Alert System) realizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo con il contributo del Centro per la protezione civile dell'Università di Firenze – LGS relativo al possibile imminente accadimento o accadimento in corso di fontane di lava (parossismi) e intrusioni magmatiche. Tale Sistema consente di diramare una serie di messaggi di allerte vulcaniche che vengono graduati in differenti **livelli/stati di warning del Sistema ETNAS**;

- Che nella stessa nota vengono formalizzate le procedure operative regionali conseguenti alla ricezione dei messaggi di allertamento del Sistema ETNAS e individuate le relative fasi operative.

VISTA la nota prot. 37727 del 21 agosto 2025 del Dipartimento regionale della Protezione Civile avente ad oggetto *"trasmissione della nuova perimetrazione della Zona a Pericolosità Permanente (che sostituisce la Zona Gialla) e della Zona Sommitale del vulcano Etna"* con la quale **vengono trasmesse le due zone, più ampie delle precedenti, così come individuate dall'INGV**, condivise dai componenti del Tavolo tecnico di coordinamento e che fanno parte integrante delle redigende Procedure di gestione del rischio vulcanico per l'areale etneo, con particolare riferimento all'accesso alle aree alle aree sommitali al di sopra di quota 2.500 mt.slm e nello specifico il **Perimetro della Zona Sommitale (ZS)**

e il **Perimetro della Zona a Pericolosità Permanente (ZPP)** così come individuati e descritti negli allegati alla nota del DRPC che di seguito si riportano integralmente.

Zona sommitale e Zona a pericolosità permanente – ZPP

L'area del vulcano a cui è riservata particolare attenzione in considerazione dell'alta pericolosità e della fruizione turistico-escursionistica di cui è oggetto, è quella ricadente nelle cosiddette *Zona Sommitale* e *Zona a pericolosità permanente – ZPP* interamente compresa all'interno della Zona Sommitale, come di seguito individuate.

La *Zona Sommitale* è quella comprendente la zona dei crateri sommitali, l'alta Valle del Bove fino a 1700 m s.l.m. e tutte le zone orientativamente al di sopra di quota 2.500 m s.l.m., nei versanti meridionale, occidentale e settentrionale e comunque, anche a quote inferiori, entro una fascia di sicurezza da colate laviche o bocche eruttive attive (criticità connessa a fenomeni vulcanici).

All'interno della Zona Sommitale è individuata la *Zona a Pericolosità Permanente – ZPP* che include i crateri sommitali attivi ed è delimitata come raffigurato nella Figura 1 e seguenti.

La ZPP è un'area entro la quale - a prescindere dallo stato del vulcano - è sempre presente una elevata pericolosità vulcanica tanto da richiedere una specifica regolamentazione di fruizione.

Nota Tecnica: La cartografia allegata recepisce la nuova perimetrazione ZS/ZPP trasmessa dal DRPC con nota prot. n. 37727 del 21/08/2025. Ogni aggiornamento degli Enti competenti comporterà conseguente aggiornamento della presente tavola e, se del caso, dell'ordinanza.



Presidenza della Regione Siciliana
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Direz.ione Generale

Allegato alla nota Prot. n. 37727 del 21/08/2025

Zona sommitale e Zona a pericolosità permanente – ZPP

L'area del vulcano a cui è riservata particolare attenzione in considerazione dell'alta pericolosità e della fruizione turistico-escursionistica di cui è oggetto, è quella ricadente nelle cosiddette *Zona Sommitale* e *Zona a pericolosità permanente – ZPP* interamente compresa all'interno della Zona Sommitale, come di seguito individuate.

La *Zona Sommitale* è quella comprendente la zona dei crateri sommitali, l'alta Valle del Bove fino a 1700 m s.l.m. e tutte le zone orientativamente al di sopra di quota 2.500 m s.l.m., nei versanti meridionale, occidentale e settentrionale e comunque, anche a quote inferiori, entro una fascia di sicurezza da colate laviche o bocche eruttive attive (criticità connessa a fenomeni vulcanici).

All'interno della Zona Sommitale è individuata la *Zona a Pericolosità Permanente – ZPP* che include i crateri sommitali attivi ed è delimitata come raffigurato nella Figura 1 e seguenti.

La ZPP è un'area entro la quale - a prescindere dallo stato del vulcano - è sempre presente una elevata pericolosità vulcanica tanto da richiedere una specifica regolamentazione di fruizione.



Figura 1 - Individuazione della Zona a pericolosità permanente - ZPP (linea viola) e della Zona Sommitale - ZS (linea azzurra) e confini comunali - scala territoriale



Figura 2 - Individuazione della Zona a pericolosità permanente - ZPP (linea viola) e della Zona Sommitale - ZS (linea azzurra)

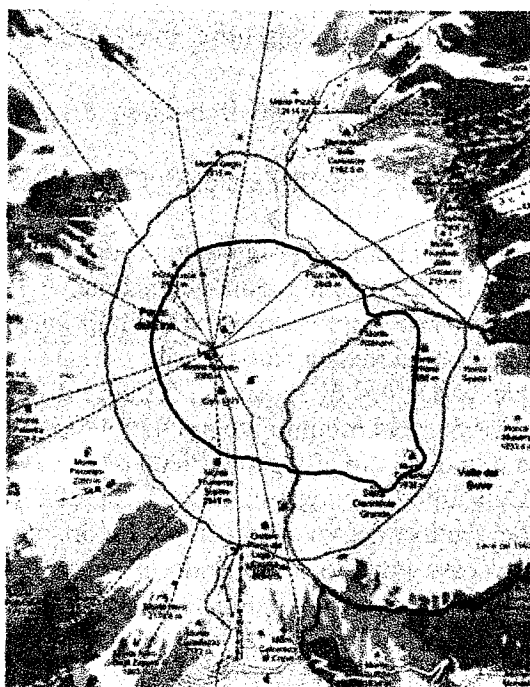


Figura 3 Individuazione della Zona a pericolosità permanente - ZPP (linea viola) e della Zona Sommitale - ZS (linea azzurra) e confini comunali

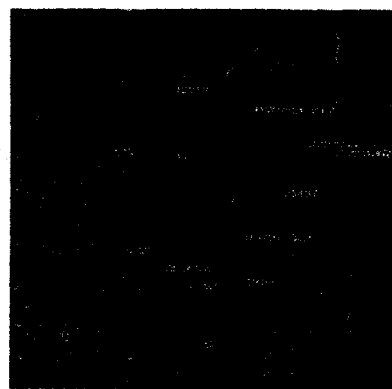


Figura 4 Comuni i cui territori ricadono in parte nella Zona Sommitale

I comuni i cui territori sono in parte compresi nella zona sommitale dell'Etna sono: Adrano; Belpasso; Biancavilla; Bronte; Castiglione di Sicilia; Linguaglossa; Maletto; Nicolosi; Piedimonte Etneo; Ragalna; Randazzo; Sant'Alfio; Zafferana Etnea.

I comuni i cui territori sono in parte compresi nella zona sommitale dell'Etna sono: Adrano; Belpasso; Biancavilla; Bronte; Castiglione di Sicilia; Linguaglossa; Maletto; Nicolosi; Piedimonte Etneo; Ragalna; Randazzo; Sant'Alfio; Zafferana Etnea.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad un'informazione quanto più capillare possibile degli escursionisti e fruitori del vulcano, il cui transito riguarda e coinvolge anche il territorio del Comune di Adrano;

VISTE, per quanto oggi applicabili, le *"procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna"*, redattene nel 2013, di cui all'Ordinanza Prefettizia n. 18709 del 04/04/2013;

VISTA la nota prot. 39516/S.03/DRPC Sicilia del 06/09/2025 avente ad oggetto: Vulcano Etna - Attivazione della fase operativa locale di **ATTENZIONE** - Esiti della riunione tecnica periodica del 04 settembre 2025 con la quale il DRPC Sicilia ritiene opportuno disporre l'attivazione della fase operativa locale di **ATTENZIONE**. Per tale fase operativa locale appare necessario - quale attività del sistema di protezione civile di prevenzione e mitigazione delle condizioni di rischio connesse al possibile manifestarsi di attività vulcanica - l'adozione da parte dei Sindaci di ordinanze che regolamentano la fruizione della **Zona a Pericolosità Permanente – ZPP** (ex "Zona gialla"), considerato che nella **ZPP**, permangono comunque le maggiori condizioni di rischio correlato all'attività eruttiva, implicando quindi un livello di pericolosità mai nullo. Le Ordinanze sindacali (preferibilmente emanate d'intesa tra i Sindaci dei territori interessati) da emettere in relazione alla fase operativa locale di **ATTENZIONE** devono attualmente disciplinare e contingentare la presenza degli escursionisti all'interno della suddetta **ZPP** disponendo per tale zona una regolamentazione finalizzata a limitare l'esposizione al rischio vulcanico che:

- consenta la visita turistico-escursionistica a condizione di accompagnamento di personale abilitato ai sensi di legge (guide alpine e vulcanologiche). Gli escursionisti dovranno avere idoneità fisica ed essere dotati di abbigliamento idoneo ai luoghi ed equipaggiati con attrezzature antinfortunistiche (comprendenti di elmetto protettivo). Tutto ciò dovrà essere attestato dalla guida;

- preveda il solo passaggio e/o soste brevi su itinerari prefissati (che possono essere indicati nelle ordinanze di ciascun Comune) che siano in sicurezza e idonei a consentire eventuale rapido allontanamento in zona sicura;
- preveda un numero contingentato di persone per ciascuna guida nonché il numero di persone giornalmente presenti;
- preveda una fascia d'interdizione di ampiezza idonea a partire dalla base del cono del Cratere di Sud-Est (SEC).

Resta inteso che la ZPP, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, resterà interdetta (per la parte di territorio dei Comuni privi di idonee ordinanze) in mancanza della suddetta regolamentazione.

VISTO il Regolamento per l'accompagnamento sul Vulcano Etna, approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche Sicilia in data 15/04/2024;

CONSIDERATO che sono possibili repentine e multiple variazioni di status nel sistema di allerta ETNAS e delle corrispondenti fasi operative locali al fine di ridurre al minimo i tempi dell'allertamento e nell'intento di garantire la massima incolumità pubblica e in ossequio al vigente Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 27/06/2025;

RITENUTO necessario garantire la massima sicurezza dei fruitori del vulcano (turisti, escursionisti e residenti) disciplinando in via ordinaria la fruizione e l'accesso guidato e sancendo al contempo un meccanismo di interdizione automatica ad efficacia progressiva al variare dei livelli di allerta comunicati dalle autorità preposte, a tutela della pubblica incolumità;

VISTA la Legge 225/1992;

VISTO il Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.n. 773/1931;

VISTO l'art. 12 della Legge 265/1999;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Adrano ricadente nelle zone elevate dell'Etna le seguenti prescrizioni e indicazioni operative:

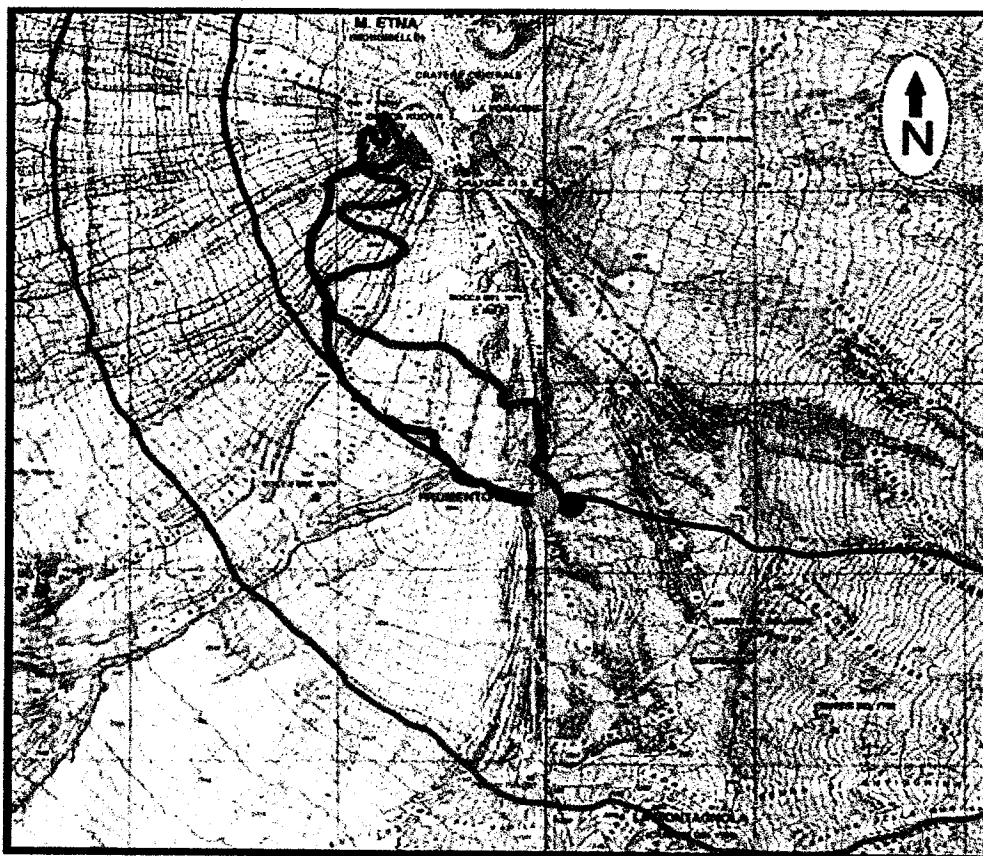
ART. 1 – Misure Ordinarie di Fruizione per Escursionisti e Turisti - Stato di Attenzione/F0

1. **Distanza di Sicurezza dai Fronti Lavici:** È fatto divieto a chiunque di avvicinarsi a una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dai bordi delle colate laviche attive o dal fronte di scorrimento.
2. **Quota e Prescrizioni d'Accesso:** L'accesso alle zone prossime alle colate ed oltre i limiti di sicurezza ordinari è consentito esclusivamente se accompagnati da Guide Alpine o Vulcanologiche abilitate ed iscritte ai relativi albi regionali/nazionali.
3. **Equipaggiamento Obbligatorio:** È fatto obbligo a tutti i fruitori delle quote elevate di indossare idoneo abbigliamento da montagna e casco protettivo omologato.

ART. 2 – Disciplinare per le Guide Alpine e Vulcanologiche

Le Guide Alpine e Vulcanologiche, che operano nel territorio del Comune di Adrano ricadente nel versante Sud del Vulcano Etna, uniformino la loro attività secondo la fase operativa locale determinata comunicata dal DRPC senza attendere l'emanazione di specifica Ordinanza da parte dell'Ufficio del Sindaco. Quanto disposto proprio al fine di ridurre al minimo la tempistica di allertamento e nell'intento di garantire la massima incolumità pubblica e privata.

- Con l'attivazione della fase operativa locale di **ATTENZIONE** nella **ZONA A PERICOLOSITA' PERMANENTE (ZPP)**, è possibile effettuare escursioni **solamente se accompagnati dalle Guide Alpine o Vulcanologiche**, con abbigliamento idoneo ai luoghi, equipaggiati con attrezzature antinfortunistiche (comprendenti anche di elmetto protettivo) nel rispetto di quanto disposto dalle *Procedure di allertamento per il rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna del 2013* per quanto oggi applicabili;



l'itinerario da seguire per l'escursione dev'essere quello elaborato in collaborazione con il Collegio delle Guide Alpine e Vulcanologiche (pervenuto a questo Comune con nota dell'8/9/2025) e sotto riportato che prevede il solo passaggio e/o soste brevi nella ZPP. Tale tracciato, che intercetta anche il territorio comunale di Adrano, rappresenta il massimo in termini di sicurezza e risulta idoneo a consentire un eventuale rapido allontanamento in zona sicura;

- a ciascuna Guida è consentito accompagnare, per singola escursione, un numero un massimo di 10 escursionisti. Al fine di limitare la contestuale presenza nella stessa area si dispone inoltre che le Guide inizino il percorso escursionistico con intervalli di 15 minuti per ciascun gruppo in maniera da consentire un transito giornaliero di non più di 300 escursionisti. In ogni caso il transito nella "Zona a Pericolosità Permanente" dovrà essere limitato, al tempo strettamente necessario per l'attraversamento.
- resta fermo l'assoluto divieto di recarsi nelle vicinanze del cratere di Sud-est, dal quale deve essere mantenuta in qualsiasi fase dell'escursione una distanza di sicurezza di almeno 300 metri in linea d'aria dalla base del cono del cratere stesso.

La Guida al fine di ottemperare ai dettati normativi, prima di iniziare un'escursione all'interno della zona a pericolosità permanente, dovrà:

informarsi sullo stato del vulcano e sulle condizioni metereologiche;

informare adeguatamente gli escursionisti, anche in lingua inglese, circa i pericoli, le difficoltà e i rischi che l'escursione comporta;

acquisire apposita liberatoria da parte di ogni singolo escursionista che attesti di essere in buone condizioni psico-fisiche, di non soffrire di patologie cardiache e respiratorie e di essere stato edotto sui pericoli, difficoltà e rischi che l'escursione comporta;

verificare l'idoneità dell'abbigliamento e dell'attrezzatura di ogni singolo escursionista e fornire, se necessario, ad ognuno di essi apposito elmetto di protezione;

rifiutare di accompagnare quei soggetti che, sulla scorta delle condizioni psico-fisiche e mediche dichiarate nonché dell'abbigliamento inadeguato, risultassero non idonei all'escursione programmata;

• La Guida, durante tutta l'escursione, dovrà: essere sempre in collegamento radio con almeno uno dei "soggetti destinatari dell'avviso di allerta", denominato d'ora in avanti "contatto", che sia

effettivamente disponibile, in grado di assicurare il collegamento e con il quale abbia preventivamente formalizzato apposito accordo finalizzato ad assicurare il collegamento durante tutta l'escursione; vigilare che ogni escursionista del gruppo tenga un comportamento consono e rispettoso delle norme e dei regolamenti vigenti.

La Guida, valutate le condizioni metereologiche e quelle vulcaniche al momento dell'escursione, potrà a suo insindacabile giudizio interrompere la permanenza nell'area e decidere il rientro del gruppo al punto di partenza, dandone immediata comunicazione radio al contatto.

Al verificarsi di situazioni di pericolo o al ricevimento della comunicazione di variazioni dei livelli d'allerta, la guida sospenderà immediatamente l'escursione provvedendo al rientro alla base di partenza nelle migliori condizioni di sicurezza possibili per l'intero gruppo, dandone immediata comunicazione radio al contatto.

La Guida dovrà essere sempre fornita di materiali e attrezzature per il primo soccorso, assicurando, in caso di necessità, il proprio intervento anche a escursionisti liberi o non appartenenti al proprio gruppo. Alle Guide Alpine e Vulcanologiche, che operano sul versante sud del Vulcano Etna, ed in particolare nella zona interessata dai fenomeni eruttivi è fatto obbligo:

di ubicare cartelli informativi e di pericolo ed inoltre, al punto di arrivo delle escursioni libere, saranno collocati dei paletti con cordicella per vietare il passaggio;

di comunicare alla struttura di Protezione civile Comunale ogni variazione di attività che possa determinare rischi per la pubblica e privata incolumità;

di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in ambiente vulcanico; di mettere in atto ogni utile accorgimento atto a limitare i rischi, compreso l'obbligatorietà per le persone accompagnate dell'utilizzo di adeguata attrezzatura specifica e antinfortunistica come suggerito dalla propria esperienza e professionalità.

Detto personale, come ben specificato nelle *Procedure di allertamento per il rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna del 2013*, tenendo in debito conto l'imprevedibilità dei fenomeni vulcanici, in base alla propria esperienza e professionalità, si assumerà piena responsabilità delle persone che accompagna in relazione ai fenomeni in atto e ai luoghi pericolosi. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle Forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di Protezione civile e di studio (Università e I.N.G.V.), alle Guide Alpine –Vulcanologiche e personale del C.A.I. abilitato ai sensi di legge.

È altresì consentito l'accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti e ai fotografi professionisti muniti di tesserino professionale se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge.

I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

ART. 3 – Attivazione automatica dei divieti in Fase di PREALLARME - Stato F1

Interdizione ZPP: Al formale rilascio da parte del DRPC Sicilia / INGV-OE del livello di allerta di PREALLARME (Warning F1 per fontane di lava/attività esplosiva o I1 per intrusioni magmatiche), è vietato a CHIUNQUE, a qualsiasi titolo, l'accesso, il transito e la permanenza all'interno della Zona a Pericolosità Permanente (ZPP).

Obblighi per le Guide: Le Guide professionali presenti sul campo sono tenute a sospendere immediatamente le ascese verso la ZPP e a reindirizzare i gruppi al di fuori del perimetro a rischio.

ART. 4 – Attivazione automatica dei divieti in Fase di ALLARME - Stato F2

Interdizione Totale ZS: Al formale rilascio da parte del DRPC Sicilia / INGV-OE del livello di allerta di ALLARME (Warning F2), è vietato a CHIUNQUE, a qualsiasi titolo, l'accesso, il transito e la permanenza all'interno dell'intera Zona Sommitale (ZS) posta al di sopra di quota 2.500 m s.l.m. e nelle aree dell'alta Valle del Bove.

Evacuazione Immediata: L'emissione dello stato di ALLARME comporta l'obbligo di immediato allontanamento ed evacuazione di tutti i soggetti presenti nella ZS verso i punti di raccolta e quota di sicurezza a valle, sotto la direttiva ed il coordinamento delle Guide presenti e degli organi di soccorso.

ART. 5 – Automatismo esecutivo e condizione sospensiva d'efficacia

Automatismo: i divieti, le limitazioni e le sanzioni di cui agli Artt. 3 e 4 entrano in vigore automaticamente ed immediatamente al momento dell'emissione e trasmissione del bollettino/comunicato di variazione di fase da parte del DRPC Sicilia / INGV, senza necessità di adozione di ulteriori e specifici provvedimenti sindacali.

Ripristino delle condizioni ordinarie: il rientro alle condizioni ordinarie di fruizione (Art. 1 e 2) avviene con le medesime modalità automatiche a seguito del formale declassamento del livello di allerta da parte delle autorità competenti.

DISPONE

che tutte le Forze dell'Ordine territorialmente competenti vigilino sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza;

di trasmettere il presente atto a: Prefettura di Catania: protocollo.prefet@pec.interno.it

Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Rischio Vulcanico e Sismico

Dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it;

Ente Parco dell'Etna parcoetna@pec.it;

Corpo Forestale Distaccamento di Adrano: distaccamento.adrano.i@pec.corpoforestalesicilia.it;

Stazione dei Carabinieri di Adrano: tct22586@pec.carabinieri.it;

Comando della Polizia locale di Adrano;

Soccorso Alpino Guardia di Finanza: ct1340000p@pec.gdf.it;

Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche: collegioguidealpinevulcanologichesicilia@pec.it;

Cooperativa Gruppo Guide Alpine e vulcanologiche "Etna Sud" info@etnaguide.com;

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania aoo.catania@pec.ingv.it;

CAI sez. di Catania: catania@pec.cai.it;

Sindaci dei seguenti Comuni che hanno stilato il protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di protezione civile del versante Etna-Sud - Rischio Vulcanico (CORVES):

Belpasso (protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it)

Biancavilla (protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it)

Nicolosi (protocollo@pec.comune.nicolosi.ct.it)

Ragalna (comunediragalna.ct.protocollo@pec.it)

Zafferana Etnea (protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it)

AVVERTE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Adrano e vigenza sino all'emissione di altra ordinanza di pari oggetto; che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'atto e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione.

- che l'eventuale mancata conoscenza dello stato di allerta (Preallarme/Allarme) derivante da negligenza dei singoli fruitori non costituisce esimente per la violazione dei divieti stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente provvedimento, atteso che le variazioni dello stato di attivazione del vulcano vengono rese pubbliche tempestivamente attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile regionale.

ADRANO, 26.08.2026

IL SINDACO

On. Fabio Mancuso